



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

All. A

Programmazione unitaria 2024-2029

PIANO SULCIS

**Azioni di sostegno agli investimenti materiali e immateriali delle micro, piccole e medie imprese (MPMI)
del Sulcis-Iglesiente nei settori della ricettività, della ristorazione, dei servizi per il turismo,
la cultura, l'ambiente e per l'enoturismo**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Approvate con Determinazione n. 9461/872 del 4 dicembre 2024
Modificate con Determinazione n. 10178/1027 del 18 dicembre 2024

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T1 e T2 T1-T2 (NI)
---	-------------------------------------

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aumento della competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del Sulcis-Iglesiente per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali nei settori della ricettività, ristorazione, servizi per il turismo, la cultura, l'ambiente e per l'enoturismo
Direttive di attuazione	D.G. R. n. 2/7 del 12.01.2017, D.G. R. n. 14/31 del 23.03.2016 e D.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T1-T2 (NI), T1 e T2
Soggetti beneficiari	Imprese micro, piccole e medie (MPMI)
Attività ammissibili	<ol style="list-style-type: none"> 1) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Sezione "I" Ateco 2007) 2) Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese (Sezione "N" – codice 79.9 Ateco 2007) <ul style="list-style-type: none"> - Altri servizi di prenotazione e attività connesse 3) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (Sezione "R" – codici 90; 91.02; 91.03; 93.2 Ateco 2007) <ul style="list-style-type: none"> - Attività creative, artistiche e di intrattenimento - Attività di musei - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili - Attività ricreative e di divertimento 4) Attività di enoturismo (Direttive di attuazione della D.G.R. n. 25/1 del 02.08.2022 "Disciplina dell'enoturismo in Sardegna. Direttive di attuazione. Legge regionale 21 giugno 2021, n. 12", con esclusione del comma 1, art.5) <ul style="list-style-type: none"> - imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione del vino (cantine, cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino) - imprenditore turistico nell'esercizio dell'attività di turismo rurale, inteso come attività alberghiera svolta negli "alberghi rurali", come definiti dall'art. 14, terzo comma, lettera c, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 - imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli
Ambito intervento	Territoriale (Comuni del Sulcis-Iglesiente indicati all'art.4)
Limitazioni	Indicate negli specifici articoli del bando
Tipologie di spese ammissibili	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti produttivi (IP) - Servizi Reali (SR) - Spesa di Gestione (SG)
Regolamenti comunitari per l'attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii. - Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

	- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
Dimensione del Piano di sviluppo aziendale	Minimo euro 15.000 - Massimo euro 600.000
Forma aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Intensità aiuto	<ul style="list-style-type: none"> - 50% sui costi ammissibili per le Imprese Operative - 60% sui costi ammissibili per le Nuove Imprese - 50% - 60% sui costi ammissibili per le Imprese Operative e per le Nuove Operative per Piani con soli investimenti in macchinari/impianti/attrezzature sino a euro 100.000 - 100% sulla spesa sostenuta per la polizza fideiussoria, in caso di richiesta di anticipazione, con un massimale di euro 8.000 di contributo
Procedura istruttoria	Procedura valutativa a sportello
Scadenza presentazione	19 marzo 2025
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali

Sommario

Art. 1. Oggetto e finalità.....	5
Art. 2. Definizioni.....	5
Art. 3. Settori ammessi.....	8
Art. 4. Comuni ammessi.....	9
Art. 5. Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità.....	9
Art. 6. Spese ammissibili e intensità dell'aiuto.....	11
Art. 7. Condizioni di ammissibilità delle spese del Piano.....	16
Art. 8. Iter procedurale.....	17
Art. 9. Modalità di presentazione delle domande.....	18
Art. 10. Criteri di valutazione delle domande.....	20
Art. 11. Procedura di valutazione delle domande.....	22
Art. 12. Concessione degli aiuti.....	23
Art. 13. Attuazione dell'iniziativa.....	23
Art. 14. Modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo.....	24
Art. 15. Percorso di assistenza tecnica.....	25
Art. 16. Cause di esclusione e revoca dell'aiuto.....	25
Art. 17. Obblighi dei Soggetti beneficiari.....	27
Art. 18. Revoche e rinunce.....	27
Art. 19. Cumulabilità dell'aiuto.....	28
Art. 20. Riferimenti normativi.....	28
Art. 21. Risorse finanziarie.....	31
Art. 22. Responsabile del Procedimento.....	31
Art. 23. Sportello informativo.....	31
Art. 24. Informativa a tutela della riservatezza e trattamento dei dati.....	31
Art. 25. Disposizioni finali.....	32

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente Bando regola le modalità di accesso alle azioni di sostegno per la competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), che intendono realizzare investimenti materiali e immateriali per avviare, ampliare, ammodernare o diversificare la propria attività nei settori della ricettività, della ristorazione e dei servizi per il turismo, la cultura e l'ambiente, e per le attività di enoturismo, nei Comuni del Sulcis-Iglesiente.
2. Le spese agevolabili sono esclusivamente riferite al Piano aziendale presentato (di seguito anche denominato "Piano"), individuate tra quelle ammissibili e distinte nelle seguenti tipologie:
 - Investimenti Produttivi (IP)
 - Servizi Reali (SR)
 - Spesa di gestione (SG)
3. Il sostegno è garantito attraverso un contributo a fondo perduto calcolato sulle spese ammesse ad agevolazione.
4. Il Bando, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, sul B.U.R.A.S. e sul sito del GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, è disponibile agli indirizzi:
www.regione.sardegna.it
www.sardegnaprogrammazione.it
www.galsulcisiglesiente.it
5. Agli stessi indirizzi sono pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.
6. Il Soggetto responsabile della presente procedura è il Centro Regionale di Programmazione (CRP) dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, che si avvale dell'assistenza tecnica del GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, della SFIRS S.p.A. e di INVITALIA S.p.A., per le attività di promozione della procedura di aiuto e per le attività di istruttoria delle domande presentate, assistenza tecnica ai soggetti beneficiari, e istruttoria della rendicontazione delle domande ammesse ad agevolazione.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si applicano le definizioni previste dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23.06.2023:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT> [https://eur-](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1315)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1315>

nonché le seguenti:

- per "**MPMI**" si intende micro, piccola e media impresa;
- per "**impresa**" si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Nell'ambito di tale definizione è considerata impresa l'associazione iscritta nell'elenco regionale o nazionale delle

associazioni riconosciute oppure nel registro delle persone giuridiche, in possesso di una posizione IVA. Ovvero, è considerata impresa l'attività libero professionale a prescindere dall'iscrizione in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione, salvo nel caso in cui tale iscrizione costituisca condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività economica per la quale è presentata domanda;

- per "**nuova impresa**", ai fini del presente Bando, si intende la ditta individuale e la società costituita da massimo 24 mesi alla data di pubblicazione della presente procedura e comunque già costituita alla data di presentazione domanda;
- per "**impresa operativa**", ai fini del presente Bando, si intende l'impresa costituita da oltre 24 mesi alla data di pubblicazione della presente procedura;
- per "**avvio lavori**" si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare forniture qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data del primo titolo di spesa riferito al Piano, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Non è considerato "avvio dei lavori", l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio. In ogni caso l'ammissibilità della spesa decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda (cfr. punto 18 dei "**considerata**" del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.);
- per "**territorio interessato**" si intendono i Comuni indicati al successivo art. 4;
- per "**investimenti produttivi (IP)**" si intendono gli investimenti in attivi materiali e immateriali;
- per "**attivi materiali**" si intendono gli attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari, arredi e attrezzature;
- per "**attivi immateriali**" si intendono quelli diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva beneficiaria degli aiuti;
 - b) sono ammortizzabili;
 - c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI;
- per "**chiusura lavori**" si intende la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa riferito al Piano;
- per "**anno a regime**" si intende il primo esercizio di entrata in produzione. Convenzionalmente si assume il primo esercizio successivo alla conclusione del Piano;
- per "**Soggetto Istruttore**" si intendono il GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, la SFIRS S.p.A. e INVITALIA S.p.A. quali soggetti incaricati delle attività di istruttoria del presente Bando;
- per "**strutture ricettive**" si intendono le strutture che esercitano l'attività ricettiva come disciplinata dall'art. 13 della L.R. n. 16/2017² e ss.mm.ii.;
- per "**impresa in difficoltà**" si intende ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita

² Si rinvia alle L.R. 22/1984 e s.m.i. e dalla L.R. 27/1998 e s.m.i. per quanto in vigore fino all'abrogazione ai sensi degli artt. 49-50 della L.R.n. 16/2017.

commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della “*due diligence*” da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica, quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società), dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della “*due diligence*” da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della Direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

- per “**Soggetto proponente**” si intende l'impresa che presenta domanda a valere sul presente Bando;
- per “**Soggetto beneficiario**” si intende l'impresa che, a seguito della procedura di valutazione di cui all'art. 11, è ammessa a beneficiare degli aiuti di cui al presente Bando;
- per “**Piano**” si intende l'oggetto dell'intervento proposto, esplicitato in domanda, presentato dal Soggetto proponente, che descrive la situazione dell'impresa, le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività per il conseguimento della redditività e dell'equilibrio finanziario;
- per “**unità produttiva**” si intende l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce il Piano, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, o funzionalmente collegata nel caso di interventi nell'ambito del turismo, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- per “**delocalizzazione**” si intende il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;
- per “**enoturismo**” si intendono tutte le attività formative, informative e di accoglienza rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza e sviluppo di servizi turistici espletati in maniera integrata fra le diverse filiere dell'enoturismo. Sono comprese tutte quelle attività finalizzate ad accrescere la conoscenza degli ecosistemi vitivinicoli della Sardegna e del suo millenario giacimento ampelografico, espletate nei luoghi di produzione con visite guidate ai vigneti e alle cantine nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo, svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti;
- per “**agriturismo**” si intende l'esercizio, da parte dell'imprenditore agricolo, dell'attività di ricezione e ospitalità

attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, come previsto dalla Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/2 del 30.8.2016;

- per **“operatore enoturistico”** si intende l'imprenditore iscritto nell'Elenco regionale dell'enoturismo e che, pertanto, può esercitare le attività di enoturismo;
- per **“attività di degustazione del vino”** si intende l'assaggio delle produzioni vitivinicole aziendali, al fine di valutarne le caratteristiche organolettiche e individuarne le migliori modalità di utilizzo ed abbinamento ai cibi. Tale attività deve essere effettuata, con calici di vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
- per **“degustazione in abbinamento ad alimenti”** si intende la degustazione delle produzioni vitivinicole aziendali, in abbinamento ad assaggi di prodotti agroalimentari, provenienti da operatori registrati/riconosciuti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 852/853 del 2004 e preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, già pronti freddi per il consumo e provenienti da regolari circuiti commerciali, prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Sardegna.

Art. 3. Settori ammessi

1. Sono ammessi i Piani relativi alle attività di seguito indicate:

- a) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Sezione “I” Codici Ateco 2007)
 - b) Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese (Sezione “N” - Codice Ateco 2007 79.90)
 - Altri servizi di prenotazione e attività connesse
 - c) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (Sezione “R” - Codici Ateco 2007 90; 91.02; 91.03; 93.20)
 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento
 - Attività di musei
 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
 - Attività ricreative e di divertimento
 - d) Attività di enoturismo (Direttive di attuazione della D.G.R. n. 25/1 del 02.08.2022 “Disciplina dell'enoturismo in Sardegna. Legge regionale 21 giugno 2021, n. 12” con esclusione del comma 1 art.5):
 - le imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione del vino (cantine, cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino)
 - l'imprenditore turistico nell'esercizio dell'attività di turismo rurale, inteso come attività alberghiera svolta negli “alberghi rurali”, come definiti dall'art. 14, terzo comma, lettera c, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16
 - le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli
2. Al fine di evitare la concessione di aiuti per lo svolgimento di attività nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato e nella pesca e acquacoltura disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato, dovrà essere garantita con mezzi adeguati la separazione delle attività e la distinzione dei costi da parte delle imprese che attualmente operano in tali ambiti non ammissibili.
3. Nel caso di intervento di diversificazione, con l'apertura di un nuovo Codice Ateco ammissibile, non saranno accolte le spese non registrate in contabilità separata.

Art. 4. Comuni ammessi

1. Sono ammessi i Piani relativi a unità produttive localizzate nei seguenti Comuni facenti parte del Sulcis-Iglesiente.

Buggerru	Iglesias	Sant'Anna Arresi
Calasetta	Masainas	Santadi
Carbonia	Musei	San Giovanni Suergiu
Carloforte	Narcao	Sant'Antioco
Domusnovas	Nuxis	Tratalias
Fluminimaggiore	Perdaxius	Villamassargia
Giba	Piscinas	Villaperuccio
Gonnesa	Portoscuso	

Art. 5. Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente procedura le MPMI con unità produttiva localizzata nei Comuni ammessi indicati all'art. 4, che intendono avviare, ampliare, ammodernare o diversificare la propria attività nei settori della ricettività, della ristorazione e dei servizi per il turismo, per la cultura e per l'ambiente o che intendono avviare le attività di enoturismo, secondo le modalità stabilite dalle Direttive di attuazione della D.G.R. n. 25/1 del 02.08.2022 "Disciplina dell'enoturismo in Sardegna. Direttive di attuazione. Legge regionale 21 giugno 2021, n. 12".
2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda di contributo devono trovarsi nelle seguenti condizioni di ammissibilità:
- nei casi previsti dalla legge ovvero quando ciò costituisce condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività economica oggetto della domanda, essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
 - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
 - non essere un'impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18 e delle successive modifiche e integrazioni di cui al Regolamento (UE) 2023/1315;
 - non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm., ovvero nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - svolgere l'attività prevista dal Piano in un'unità produttiva localizzata nei Comuni ammessi, di cui all'art. 4, ricompresi nel territorio del Sulcis-Iglesiente;
 - essere iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO 2007, principale o secondario, rientrante nei codici ammissibili o nelle attività previste così come da punto 1. di cui all'art. 3. In caso di diversificazione di attività, l'iscrizione del nuovo codice ATECO 2007 ammissibile dovrà essere effettuata prima dell'avvio del Piano ammesso ad agevolazione, e dovrà essere dimostrata in occasione delle rendicontazioni, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Per rispetto della normativa di settore, laddove non fosse possibile l'ottenimento del nuovo codice Ateco all'avvio del Piano (da documentare con la prima richiesta di erogazione), l'iscrizione dovrà essere dimostrata a conclusione del Piano stesso con la rendicontazione del saldo;
 - con riferimento ai componenti della compagine sociale del proponente persona giuridica, non essere destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati nei confronti dei soggetti e per i reati di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture alla data di presentazione della domanda;

- h) non sussistono in capo all'impresa, al suo titolare o ai suoi rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l'Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti;
- i) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di accesso, di provvedimenti di revoca totale delle agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- j) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato contributi pubblici di qualsiasi natura per i quali sia stata adottata una decisione di recupero;
- k) non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e di impegnarsi a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto;
- l) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, INAIL ecc.).

3. Il Soggetto proponente, ai fini dell'ammissibilità, deve assumere i seguenti impegni:

- a) non aver avviato i lavori e le spese relative al Piano prima della data di presentazione della domanda;
- b) avere la piena disponibilità dell'immobile o degli immobili interessati dal Piano in forza di titoli debitamente registrati, da dimostrare alla presentazione della prima richiesta di erogazione;
- c) in sede di rendicontazione, ad evidenziare nel conto corrente intestato al Soggetto Beneficiario tutte le spese per la realizzazione del Piano;
- d) autorizzare l'Amministrazione regionale e i soggetti da questa incaricati, nonché le altre autorità nazionali ed europee, a trattare i dati relativi al beneficiario dell'aiuto e rendere pubbliche le informazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di stato;
- e) rispettare le regole di informazione e pubblicità degli interventi, come definite nel Disciplinare aiuti;
- f) a non modificare la destinazione d'uso dei beni la cui spesa è riconosciuta ammissibile nell'ambito dell'intervento prima che siano trascorsi 36 mesi dal completamento dell'operazione; pertanto, anche a non destinare l'uso ad altra attività d'impresa svolta. Si impegna, altresì, a mantenerli nell'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto, ad eccezione dell'ipotesi in cui i beni acquistati con il contributo previsto dal presente Bando siano sostituiti con altri della medesima tipologia aventi funzionalità migliorative, previa specifica richiesta di autorizzazione da inviare all'Amministrazione regionale e sua approvazione;
- g) non delocalizzare fuori dal territorio interessato l'investimento nei cinque anni successivi al completamento dello stesso.

4. Il possesso delle condizioni di cui al presente articolo deve essere attestato con dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.

Art. 6. Spese ammissibili e intensità dell'aiuto

1. Sono consentite le tipologie di intervento di seguito elencate.

Investimenti Produttivi (IP)

2. Sono ammissibili ad agevolazione l'acquisto, l'acquisizione mediante locazione finanziaria o la costruzione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dall'art. 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie e autoconsistenti alla realizzazione del Piano, suddivise in:

- a) suolo aziendale, nel limite del 10% degli investimenti produttivi;
- b) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
- c) acquisto immobili; opere murarie e assimilate, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche;
- d) infrastrutture specifiche aziendali;
- e) macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza. Le spese per beni e attrezzature destinati a noleggio sono ammissibili al 50% del loro valore;
- f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal Piano e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
- g) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal Piano.

3. Con riferimento alle spese di cui al precedente comma 2. si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- gli attivi di cui al punto e) devono essere nuovi di fabbrica;
- le progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di Legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui al punto c, comma 2, limitatamente alle sole opere murarie e assimilate;
- le opere murarie e assimilate sono ammissibili solo nel caso di opere strettamente necessarie alla realizzazione del Piano e nel rispetto delle Linee guida per l'edilizia sostenibile ([Linee guida per l'edilizia sostenibile | GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari](#)) come da criteri di valutazione indicati all'art. 10, tabella 3;
- gli investimenti destinati agli Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere inseriti nella specifica voce di spesa, non entrano a far parte del cumulo delle Opere Murarie e assimilate, e sono ammissibili fino al limite del fabbisogno derivante solo dalle attività ammesse come indicate all'art. 3, punto 1;
- gli investimenti destinati all'acquisto di immobili e/o le spese per opere murarie e assimilate non possono eccedere cumulativamente il 65% del valore del Piano su cui è calcolato l'aiuto. Tale percentuale può essere incrementata sino al 75% nel caso di opere murarie e assimilate realizzate secondo i criteri previsti all'art. 10, tabella 3;
- l'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile al netto di eventuali aiuti ottenuti prima dell'acquisizione; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- tra gli investimenti produttivi non sono ammesse le spese relative a scorte di materie prime e ausiliarie, materiali di consumo, le spese di funzionamento in generale, le spese per beni destinati al leasing operativo e tutte le spese non capitalizzate;
- non sono ammesse le spese per acquisto di mezzi di trasporto targati (stradale, aereo o marittimo) di merci e persone;
- non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni (lease back);
- i costi relativi all'acquisizione di attivi in locazione sono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la

forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

Servizi Reali (SR)

4. I servizi devono riguardare interventi solo ed esclusivamente riferibili alle attività ammissibili, come da art. 3, e coerentemente al Piano degli interventi oggetto di finanziamento.
5. I servizi devono riguardare interventi che consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese e devono essere finalizzati ad accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo dell'impresa operante o la diversificazione delle sue attività attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
6. Le azioni possono riguardare uno o più servizi coerenti tra loro, tra le tipologie individuate nel "Catalogo dei Servizi" della Regione Autonoma della Sardegna. [Catalogo aggiornato 19.09.2018 \(regione.sardegna.it\)](http://www.regione.sardegna.it)
7. I servizi relativi all'ambito "A. Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione", di cui al "Catalogo dei Servizi" riportato al punto precedente, sono espressamente esclusi.

Spesa di Gestione (SG)

8. È ammissibile a contributo, solo ed esclusivamente, la spesa relativa alla polizza fideiussoria, sostenuta in caso di richiesta di anticipazione, sino ad un massimale di euro 8.000,00 di aiuto.

Condizioni generali

9. Gli aiuti sono concessi a fondo perduto, nella forma del contributo in conto impianti per le spese per gli Investimenti Produttivi (IP), in conto capitale per le spese per i Servizi Reali (SR) e in conto esercizio per la Spesa di Gestione (SG).
10. Il contributo è calcolato sul totale delle spese ammissibili ad agevolazione, al netto di IVA, facenti parte del Piano presentato, il cui valore deve essere ricompreso entro il limite minimo di euro 15.000 e il limite massimo di euro 600.000 (escluse le spese sostenute per la polizza fideiussoria).
11. Ai fini del trattamento fiscale, quando il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerarsi a tutti gli effetti come contributo in conto impianti, ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.
12. Le agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse a valere sul:
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 - Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
13. Per le Imprese Operative il contributo erogabile corrisponde al 50% delle spese ammesse ad agevolazione.
14. Per le Imprese Operative e per le Nuove Imprese che presentano un Piano del valore massimo di euro 100.000,00 contenente la sola tipologia di spese per macchinari/impianti/attrezzature/arredi, il contributo erogabile corrisponde al 50% o al 60% delle spese ammesse ad agevolazione, a seconda del regime di aiuti applicato e della dimensione dell'impresa proponente.

15. Per sostenere le maggiori difficoltà riscontrabili all'avvio di un'attività imprenditoriale, per le domande presentate dalle Nuove Imprese (secondo la definizione indicata all' art. 2.) il contributo erogabile corrisponde al 60% delle spese ammesse ad agevolazione.

16. Per la sola spesa di gestione ammissibile l'intensità di aiuto è calcolata al 100% per un massimale di euro 8.000 di contributo.

17. Le intensità di aiuto da assegnare sulla base della dimensione dell'impresa proponente, della tipologia di spesa proposta e del regime di aiuti di Stato sono riepilogate nella tabella di seguito riportata.

Denominazione procedura	Denominazione su SIPES	Tipologia Soggetto proponente	Tipologia di spesa	Intensità di aiuto	Regime aiuto	
					Micro e Piccole imprese	Medie imprese
Linea Sulcis 2024	SULCIS24	Impresa Operativa	Investimenti Produttivi (IP)	50% calcolata sui costi ammissibili	Art. 14 (Reg. 651/2014 e Reg. 2023/1315)	Art. 14 (Reg. 651/2014 e Reg. 2023/1315)
			Servizi Reali (SR)		Art. 18 (Reg. 651/2014 e Reg. 2023/1315)	Art. 18 (Reg. 651/2014 e Reg. 2023/1315)
			Spesa di Gestione (SG)	100% calcolata sulla spesa per la polizza fidejussoria sostenuta in caso di richiesta di anticipazione, con un massimale di euro 8.000 di contributo	De minimis (Reg. 2023/2831)	De minimis (Reg. 2023/2831)
	SULCIS24_NI	Nuova Impresa	Investimenti Produttivi (IP)	60% calcolata sui costi ammissibili	Art. 22* (Reg. 651/2014 e Reg. 2023/1315)	De minimis (Reg. 2023/2831) Art. 14** (Reg. 651/2014 e Reg. 2023/1315) sino al 50% sui costi ammissibili
			Servizi Reali (SR)		Art. 22* (Reg. 651/2014 e Reg. 2023/1315)	De minimis (Reg. 2023/2831) Art. 18** (Reg. 651/2014 e Reg. 2023/1315) sino al 50% sui costi ammissibili
			Spesa di Gestione (SG)	100% sulla spesa per la polizza fidejussoria sostenuta in caso di richiesta di anticipazione, con un massimale di euro 8.000 di contributo	Art. 22* (Reg. 651/2014 e Reg. 2023/1315)	De minimis (Reg. 2023/2831)

Denominazione procedura	Denominazione su SIPES	Tipologia Soggetto proponente	Tipologia di spesa	Intensità di aiuto	Regime aiuto	
					Micro e Piccole imprese	Medie imprese
Linea Sulcis MACC 2024	SULCIS24_MACC	Impresa Operativa	Investimenti Produttivi (IP) Solo per investimenti in macchinari/impianti/attrezzature sino a euro 100.000	60% calcolata sui costi ammissibili	Art. 14 (Reg. 651/2014 e Reg. 2023/1315)	De minimis (Reg. 2023/2831) Art. 14** (Reg. 651/2014 e Reg. 2023/1315) sino al 50% sui costi ammissibili
			Spesa di Gestione (SG)	100% sulla spesa per la polizza fidejussoria sostenuta in caso di richiesta di anticipazione, con un massimale di euro 8.000 di contributo	De minimis (Reg. 2023/2831)	De minimis (Reg. 2023/2831)
	SULCIS24_MACC_NI	Nuova Impresa	Investimenti Produttivi (IP) Solo per investimenti in macchinari/impianti/attrezzature sino a euro 100.000	60% calcolata sui costi ammissibili	Art. 22* (Reg. 651/2014 e Reg. 2023/1315)	De minimis (Reg. 2023/2831) Art. 14** (Reg. 651/2014 e Reg. 2023/1315) sino al 50% sui costi ammissibili
			Spesa di Gestione (SG)	100% sulla spesa per la polizza fidejussoria sostenuta in caso di richiesta di anticipazione, con un massimale di euro 8.000 di contributo	Art. 22* (Reg. 651/2014 e Reg. 2023/1315)	De minimis (Reg. 2023/2831)

*Per l'applicazione di tale regime di aiuti all'avviamento devono essere soddisfatte tutte le condizioni previste dall'art.22 del Regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315.

**Nel caso di Medie imprese l'intensità massima applicabile, a valere sull'art. 14 e sull'art.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315, è pari al 50% calcolata sui costi ammissibili.

18. Nel caso di aiuto concesso a valere sull'art. 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

19. Sono ammissibili a contributo le spese:

- pertinenti e coerenti con le tipologie di spesa indicate come sopra in riferimento agli IP, SR e SG, da sostenere per la realizzazione del Piano presentato in fase di domanda e strettamente legate all'avvio, all'ampliamento, l'ammodernamento o la diversificazione delle attività proposte;
- congrue e in linea con i prezzi medi di mercato;
- effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
- sostenute entro il periodo massimo di rendicontazione stabilito dal provvedimento di concessione, che disciplina le condizioni di fruizione dell'agevolazione.

20. In ogni caso, non sono ammissibili le spese:

- per le quali non sia adeguatamente provata l'idoneità da parte dell'impresa a realizzare il Piano presentato in fase di domanda attraverso l'asseverazione di un tecnico abilitato;
- per le quali non sia adeguatamente provato l'uso esclusivo relativo al Piano presentato in fase di domanda;
- per le quali non sia adeguatamente provata la registrazione in contabilità, ed in particolare in contabilità separata, nel caso di intervento di diversificazione con l'apertura del nuovo codice ATECO 2007;
- non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea;
- che non risultano conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01);
- obbligatorie a norma di legge;
- per beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di registrazione della domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- per prestazioni/forniture effettuate da imprese riconducibili al titolare, ai soci, all'amministratore e a coloro che ricoprono cariche sociali nell'impresa beneficiaria ovvero al coniuge, parenti/affini entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
- per prestazioni/forniture effettuate e/o fatturate in favore dell'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile ovvero dai loro soci.

21. I soggetti ammessi alle agevolazioni devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e un'ordinata tenuta del fascicolo riguardante l'iniziativa. L'imputazione delle spese e dei costi deve essere riconducibile alle movimentazioni finanziarie anche se l'impresa opera in regime di contabilità semplificata sulla base della normativa nazionale vigente. Con riferimento alla fatturazione elettronica, ai fini della tracciabilità della spesa e della sua riconduzione al Piano agevolato, nella fase di acquisizione dei titoli di spesa è necessario chiedere ai fornitori l'inserimento del CUP (Codice Unico di Progetto) indicato nel provvedimento di concessione provvisoria o in alternativa, se ancora non disponibile il CUP, il codice domanda.

Con specifico riferimento all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, la predetta dicitura deve essere apposta sui titoli di spesa attraverso una delle seguenti modalità:

- inserendo in fattura il CUP e i dati relativi all'annullamento nel "campo causale" della fattura stessa. In questo modo la fattura viene emessa in originale "già annullata";
- inserendo la medesima dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;

- qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento;
- realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019;
- laddove il Beneficiario si avvalga della conservazione sostitutiva dei titoli di spesa potrà essere utilizzata idonea procedura informatica certificata, con timbratura elettronica dei titoli di spesa recante la medesima dicitura, ai sensi della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.52/E del 17/06/2010 “Registro protocolli timbri delle fatture annullate con il timbro elettronico”.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, comporta la non ammissibilità delle spese così rendicontate.

22. Tutti i valori riferiti alle spese si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 300,00 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

Art. 7. Condizioni di ammissibilità delle spese del Piano

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando possono essere concesse alle imprese che presentano un Piano coerente con le finalità previste dall’art. 1.
2. Per ciascun Piano le spese ammissibili sono determinate in base al prezzo di fattura, al netto di IVA. L’acquisto deve avvenire a prezzi di mercato e nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato.
3. Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria per la quale si applicano le disposizioni previste dall’art. 19, comma 1, lettera a, del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22. L’erogazione dell’aiuto è disposta esclusivamente in favore della società di leasing, individuata come “beneficiario-concedente” limitatamente al bene oggetto del contratto di leasing, alla stessa sarà trasferito l’intero importo dell’aiuto concesso sul bene oggetto del leasing, in relazione al suo valore imponibile ed entro il massimale di spesa ammesso alle agevolazioni. La società di leasing trasferisce all’impresa il contributo nel corso della durata del contratto e fino a concorrenza dell’importo dovuto per il macro-canone e per i singoli canoni.
4. In ogni caso l’ammontare del contributo è stabilito in via definitiva alla conclusione del Piano, sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e della verifica relativa al rispetto delle condizioni di ammissibilità delle spese. L’ammontare dell’agevolazione così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria con il provvedimento di concessione.
5. Con il presente Bando l’Amministrazione regionale intende rispettare i principi di semplificazione amministrativa e privilegiare le verifiche ex post rispetto alle verifiche ex ante dei requisiti richiesti. Nel rispetto dell’art. 5, commi 3 e 5, del Dlgs 123/98, per la concessione del contributo si procederà ad accertare la completezza e la regolarità dei requisiti per l’accesso previsti nell’art. 5 del presente Bando. L’attività istruttoria sarà diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la congruità delle spese, la tipologia del Piano e il fine perseguito.
6. Al fine di supportare l’impresa nel percorso di realizzazione del Piano è previsto un servizio di Assistenza Tecnica. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a partecipare al percorso di Assistenza Tecnica. Il servizio è finalizzato ad assicurare alle imprese beneficiarie di agevolazioni un supporto nella fase di avvio del Piano e di realizzazione degli investimenti ammessi. Il supporto è finalizzato alla corretta predisposizione della documentazione necessaria per presentare le richieste di

erogazione delle agevolazioni nel rispetto delle scadenze contrattualmente previste e delle disposizioni per la rendicontazione.

7. La veridicità dei dati dichiarati è oggetto di accertamento, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante idonei controlli da parte dell'Amministrazione regionale, anche a campione, durante tutte le fasi del procedimento. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto di soggetti delegati e della collaborazione degli altri soggetti istituzionalmente preposti.

Art. 8. Iter procedurale

1. L'iter procedurale adottato per la concessione dell'aiuto e per la sua erogazione ai Soggetti beneficiari si articola come segue:

- presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e dei relativi allegati, come previsto nel presente Bando e nell'Avviso, di cui all'art. 9;
- verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità della domanda di cui all'art. 5, secondo l'ordine cronologico di presentazione;
- valutazione del Piano attraverso la verifica di coerenza e rispetto degli obiettivi previsti dal Bando, della tipologia del Piano e del fine perseguito, della congruità delle spese sostenute, mediante l'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 10;
- la valutazione può prevedere un colloquio con il Legale rappresentate dell'impresa richiedente finalizzato a chiarire aspetti della domanda oggetto di valutazione, secondo i criteri di cui all'art. 10 "Criteri di valutazione delle domande". A seguito del colloquio è redatto un verbale, sottoscritto dal Soggetto proponente e dal Soggetto istruttore;
- comunicazione esito positivo alla concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, o diniego, entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda;
- in caso di accettazione esito positivo, approvazione della determinazione di concessione provvisoria delle agevolazioni;
- esecuzione con relativa attestazione del percorso di assistenza tecnica al Soggetto beneficiario, come previsto dall'art. n. 15;
- realizzazione del Piano da parte del Soggetto beneficiario entro 24 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione provvisoria del contributo, con eventuale proroga di massimo 6 mesi a seguito di approvazione di specifica richiesta;
- presentazione, entro 60 giorni dalla conclusione del Piano, di tutta la documentazione di spesa, di quella inerente alla verifica del rispetto della normativa relativa alla effettiva realizzazione dell'intervento unitamente ad una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità;
- istruttoria di rendicontazione dell'anticipazione o SAL e del saldo. Per quest'ultimo è previsto il sopralluogo presso l'unità produttiva e la verifica della completezza e correttezza della documentazione di spesa e dei documenti attestanti l'effettiva realizzazione del Piano ammesso ad agevolazione e la verifica del rispetto di quanto previsto dal bando;
- comunicazione esito dell'istruttoria di rendicontazione: positivo (ammissibile o parzialmente ammissibile) o di diniego;
- in caso di accettazione esito positivo, approvazione della determinazione di liquidazione del Sal o dell'anticipazione ed erogazione del contributo spettante. Nel caso del Saldo, approvazione della determinazione di concessione definitiva ed erogazione del contributo spettante.

2. Le comunicazioni inerenti all'iter amministrativo delle domande sono inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda dal Soggetto proponente.

Art. 9. Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere presentati dal Soggetto proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dal Bando e dall'Avviso, pena la non ricevibilità della domanda.
2. Ogni singolo Soggetto proponente può presentare una sola domanda e beneficiare di un solo contributo per realizzare le spese indicate all'art. 6 e previste dal Piano approvato, nell'arco temporale in cui sarà attiva la procedura e a valere sulla dotazione di risorse finanziarie a disposizione.
3. Al raggiungimento del limite della disponibilità di risorse finanziarie, l'Amministrazione regionale provvederà al blocco dello sportello e comunicherà la chiusura della procedura di presentazione delle domande di agevolazione.
4. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'Avviso utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico della Regione Autonoma della Sardegna SIPES, disponibile ai seguenti indirizzi:
 - www.regione.sardegna.it
 - www.sardegnaprogrammazione.it
 - www.galsulcisigliesiente.it
5. Il Soggetto proponente per presentare la domanda, pena la non ricevibilità, deve disporre:
 - di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97³;
 - di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

La domanda digitale (file), sottoscritta dal rappresentante legale o suo procuratore, in regola con l'imposta di bollo⁴, deve essere prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico SIPES.

6. Per accedere alla procedura il rappresentante dell'impresa deve disporre di un'identità digitale (es. Carta Nazionale dei Servizi, CNS o SPID). L'accesso al sistema e la successiva presentazione della domanda costituiscono condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio.⁵
7. La domanda di accesso deve essere composta della seguente documentazione, pena la non ricevibilità:
 - modulo di domanda predisposto dal sistema informatico SIPES;
 - allegati indicati al successivo comma 9.
8. La domanda contiene le informazioni necessarie per accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, la

³ La casella di posta elettronica certificata deve essere quella comunicata al Registro delle Imprese. La casella di posta elettronica certificata del soggetto eventualmente incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione. Non sono considerati validi gli indirizzi gov.it

⁴ I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo:

Codice identificativo
Data (GG/MM/AAA)
Ora (HH:MM:SS)

La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo:
<http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

⁵ Cfr. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze), comma 2: "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica): "1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a. se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b. ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; (omissis) Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento."

sussistenza delle condizioni per l'accesso all'aiuto nonché la conformità alla normativa applicabile.

9. La domanda deve essere accompagnata dai seguenti allegati obbligatori:

- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore;
- procura per la presentazione della domanda sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (solo nel caso in cui la domanda e relativi allegati non vengano presentati e sottoscritti direttamente dal Legale Rappresentante
- piani di lavoro (nel caso di SR) (allegato 1);
- curriculum vitae professionista incaricato (nel caso di SR);
- dichiarazione antiriciclaggio (allegato 2);
- dichiarazione Antimafia (per Piani con aiuto richiesto superiore a 150.000,00 euro) (allegati 3a, 3b, 3c);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di fattibilità tecnica e amministrativa del Piano, di cui al criterio di valutazione principale n. 3 come da art. 10, sottoscritta da un tecnico abilitato, iscritto all'albo dei periti presso il tribunale, non in conflitto di interessi con il Soggetto proponente, accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione (allegato 4);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, così come da art. 5, e la sostenibilità economica e finanziaria del Piano, di cui ai criteri di valutazione principali come da art. 10, sottoscritta dal Presidente del Collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione (allegato 5a); esclusivamente nel caso di domande presentate con Piani di importo inferiore a euro 100.000,00, e in assenza di un Presidente del Collegio sindacale, è prevista la possibilità di presentare pari dichiarazione con una DSAN firmata dal legale rappresentante dell'impresa (allegato 5b), accompagnata dalla seguente documentazione idonea ad attestare la disponibilità delle risorse necessarie per la copertura del fabbisogno finanziario relativo al Piano presentato:
 - qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria, lettera della Banca o della società di leasing attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di finanziamento o apposita deliberazione della Banca o della società di leasing attestante la concessione del finanziamento se già disponibile. Se non disponibile al momento dell'invio della domanda, la deliberazione della concessione del finanziamento dovrà essere trasmessa in occasione della prima richiesta di erogazione;
 - in alternativa, qualora si ricorra ad apporto di mezzi propri, documentazione comprovante la disponibilità delle risorse finanziarie.
- per ciascuna delle voci di costo per le quali si richiede l'agevolazione finanziaria, un preventivo di spesa intestato al Soggetto proponente, reso da un fornitore svolgente in via principale l'attività oggetto della fornitura e in caso di opere murarie un computo metrico estimativo, e, in caso di Piano con spese per opere murarie e assimilate tra il 65% e il 75% del valore del Piano, anche una relazione tecnica esplicitiva del rispetto dei parametri previsti dai criteri di valutazione cui alla tabella 3) art. 10 e delle modalità con cui tali parametri risultano rispettati. I preventivi dovranno contenere una chiara e dettagliata descrizione dell'oggetto della fornitura e dei tempi e modi di esecuzione, l'indicazione delle quantità unitarie e dei costi unitari (al netto di IVA) ed avere data di emissione successiva alla pubblicazione del presente Bando;
- dichiarazione sostitutiva assolvimento imposta di bollo (allegato 6).
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000, solo per le imprese già beneficiarie del Bando Sulcis anno 2023, in cui si dichiara che il Piano presentato sulla presente procedura non prevede investimenti riconducibili al Piano ammesso a contributo nel Bando Sulcis anno 2023, e riguarda una nuova tipologia di investimenti e una nuova offerta di servizi (allegato 7);

10. Le domande presentate con modalità differenti da quelle indicate o incomplete e le domande presentate dai Soggetti proponenti che non possiedono i requisiti specificati nel presente Bando, sono rigettate.

11. Le domande possono essere presentate fino al 19 marzo 2025 salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse a disposizione, comunicata dall'Amministrazione regionale sul sito istituzionale.

Art. 10. Criteri di valutazione delle domande

1. La valutazione del Piano è effettuata sulla base dei criteri riportati nelle tabelle "Criteri di Valutazione".
2. Le tabelle 1) e 2) riportano i criteri di valutazione principali e secondari, e per ciascuno di questi gli elementi del Piano oggetto della valutazione, e i parametri adottati per l'assegnazione dell'esito positivo o negativo attribuibile a ciascun criterio.
3. La valutazione della domanda si intende positiva se si consegue l'esito positivo per ciascuno dei criteri di valutazione principali (tabella 1 - tutti i 6 criteri principali devono conseguire l'esito positivo) e almeno tre esiti positivi relativi ai criteri di valutazione secondari (tabella 2 - almeno 3 su 5 devono risultare con esito positivo).
4. La tabella 3) riporta i criteri di valutazione delle spese per Opere Murarie e Assimilate ai fini dell'incremento del tetto massimo della loro percentuale ammissibile dal 65% al 75% sul valore del Piano, che sarà possibile in presenza di almeno 2 criteri con esito positivo (tabella 3 - almeno 2 su 4 devono risultare con esito positivo).

Tabella 1) Criteri di valutazione principali

Criteri di valutazione	Elementi del Piano oggetto della valutazione	Parametri per l'attribuzione del punteggio	Esito da conseguire
1) Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dal soggetto proponente, per grado di istruzione, ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal Piano di sviluppo aziendale	Capacità dell'impresa di garantire la presenza o l'attivazione di competenze tecniche funzionali alla realizzazione del Piano (soci e dipendenti)	Competenze tecniche non adeguate: esito negativo Competenze tecniche adeguate/Competenze tecniche non adeguate ma impegno ad individuare specifiche professionalità da coinvolgere nello sviluppo delle attività previste dal Piano: esito positivo	Positivo
2) Coerenza del Piano rispetto agli obiettivi e ai contenuti degli strumenti programmatici di riferimento, alla S3 e agli obiettivi del Bando	Adesione del Piano agli obiettivi del bando e coerenza con gli strumenti di programmazione regionale	Coerenza con obiettivi non indicata: esito negativo Coerenza con obiettivi esplicitata: esito positivo	Positivo
3) Fattibilità tecnica e amministrativa del Piano (tempistica di avvio e coerenza tra investimenti previsti, organizzazione e processo produttivo)	Coerenza dei tempi previsti per la realizzazione del Piano con l'adeguamento dell'organizzazione aziendale del Soggetto proponente e il completamento dell'iter amministrativo necessario all'avvio delle attività	Il Piano non è fattibile: Esito negativo Il Piano è fattibile, coerente e articolato: Esito positivo	Positivo
4) Coerenza commerciale del Piano rispetto alle potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing	Coerenza delle strategie commerciali individuate per la realizzazione del Piano	Coerenza commerciale non esplicitata: Esito negativo Coerenza commerciale esplicitata: Esito positivo	Positivo
5) Sostenibilità economica del Piano con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle azioni, ai ricavi previsionali e costi gestionali	Definizione di azioni dettagliate e autoconsistenti alla realizzazione del Piano Presenza di preventivi dettagliati e conformi a quanto indicato all'art. 6 (Spese ammissibili e intensità dell'aiuto) e all'art.9 (Modalità di presentazione delle domande) Indicazione dei servizi in coerenza con i succitati art. 6 e 9. Coerenza complessiva del Piano di investimenti proposto e dei servizi richiesti con gli obiettivi generali e in particolare con i ricavi previsti	Piano economicamente non sostenibile: Esito negativo Piano economicamente sostenibile: Esito positivo	Positivo

6) Adeguatezza tra le fonti di copertura individuate, sia esterne che interne, ed i fabbisogni finanziari	Equilibrio fra le risorse necessarie alla realizzazione del Piano e le fonti di approvvigionamento individuate (risorse proprie del Soggetto proponente o di terzi).	Piano finanziariamente non sostenibile: Esito negativo Piano finanziariamente sostenibile: Esito positivo	Positivo
---	--	--	-----------------

Tabella 2) Criteri di valutazione secondari

Criteri di valutazione	Elementi del Piano oggetto della valutazione	Parametri per l'attribuzione del punteggio	Esito da conseguire
1) Introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale	Introduzione di nuovi servizi che costituiscono una novità per l'impresa. Introduzione di nuovi servizi che costituiscono una novità per il mercato diriferimento. Introduzione di nuove modalità nell'organizzazione aziendale o nel ciclo produttivo o commerciale.	Elementi di innovazione non indicati: esito negativo Almeno un elemento di innovazione indicato: esito positivo	Almeno 3 esiti positivi su 5
2) Rispetto delle politiche orizzontali per le pari opportunità	Azioni a tutela delle pari opportunità e della non discriminazione	Il Piano non individua elementi per garantire le pari opportunità e non discriminazione: esito negativo Il Piano individua elementi per garantire le pari opportunità e non discriminazione: esito positivo	
3) Offerta di servizi inclusivi	Presenza di servizi e/o strutture, e/o attrezzature inclusive in favore della prima infanzia e adolescenza, in favore della terza età, e di fruizione per persone con disabilità.	Il Piano non attua azioni specifiche e rilevanti sotto il profilo dell'offerta di servizi inclusivi: esito negativo Il Piano attua azioni specifiche e rilevanti sotto il profilo dell'offerta di servizi inclusivi: esito positivo	
4) Incremento occupazionale	Incremento ULA a seguito della realizzazione degli interventi previsti nel Piano oggetto di agevolazioni	Il Piano non ha determinato l'incremento di ULA: esito negativo Il Piano ha determinato l'incremento di ULA: esito positivo	
5) Coerenza del Piano agli interventi di valorizzazione e promozione del territorio	Il progetto si integra con progettualità in corso nel territorio (es. progetto le vie del Sale e le vie del Vento, Strada del Carignano, Cammino Minerario di Santa Barbara, Programmazione Territoriale, ecc.)	Il progetto non si integra con progettualità in attuazione nel territorio: esito negativo Il progetto si integra con progettualità in attuazione nel territorio: esito positivo	

Tabella 3) per la valutazione delle spese per immobili, opere murarie e assimilate (OM), per l'incremento sino al 75% sul valore del Piano, realizzate nel rispetto delle Linee guida per l'edilizia sostenibile (come da art.6 punto 3)

Criteri di valutazione	Elementi oggetto della valutazione	Parametri per l'attribuzione del punteggio	Esito da conseguire
1) L'utilizzo di materiali naturali della bioedilizia (Rif. Scheda Tecnica 1.2 – Linee guida edilizia sostenibile)	Ridurre il consumo di materiali da fonti non rinnovabili. promuovere l'utilizzo di materiali sani privi di elementi tossici, nocivi per la salute. Promuovere l'utilizzo di materiali a bassa impronta ambientale e valutazione LCA favorevole	Indicazione del volume in metri cubi di materiali e prodotti naturali utilizzati. Deve inoltre essere indicato il volume complessivo degli elementi edilizi utilizzati durante l'intervento (tetto, pareti, solai, pavimenti, vespai, tramezzi, intonaci, serramenti ecc.) per la corretta elaborazione del rapporto percentuale. Inferiore al 50 % Esito negativo Maggiore del 50% Esito positivo	Almeno 2 esiti positivi su 4

<p>2) L'organismo edificio – impianto efficiente (indice di prestazione energetica globale non rinnovabile) (Rif. Scheda Tecnica 2.1 – Linee guida edilizia sostenibile)</p>	<p>Garantire un'elevata efficienza energetica dell'intervento di ristrutturazione o nuova costruzione con un miglioramento di almeno il 30% del fabbisogno di energia utile per il riscaldamento e per il raffrescamento (EPgl, tot).</p>	<p>Percentuale di riduzione dell'indice di prestazione energetica non rinnovabile (rapporto percentuale tra l'indice di energia primaria globale non rinnovabile dell'edificio EPgl, nren e il corrispondente valore dell'edificio di riferimento EPgl, nren, rif, standard (2019/21) utilizzato per il calcolo della classe energetica)</p> <p>Inferiore al 50 % Esito negativo Maggiore del 50% Esito positivo</p>	
<p>3) L'utilizzo di impiantistica di risparmio idrico (Rif. Scheda Tecnica 3.1 – Linee guida edilizia sostenibile)</p>	<p>Ridurre il consumo idrico attraverso l'adozione di sistemi di erogazione a risparmio idrico. Ridurre il consumo di acqua potabile in bottiglie di plastica con conseguente riduzione dello smaltimento di imballaggi in PET, attraverso l'adozione di sistemi di potabilizzazione dell'acqua</p>	<p>A) Percentuale di incidenza dei riduttori di flusso sul totale di erogatori di acqua installati (min. dell'80%)</p> <p>Inferiore al 80% Esito negativo Se maggiore al 80% Esito positivo</p> <p>B) Presenza di impianto di potabilizzazione/depurazioneN on presente Esito negativo Presente Esito positivo</p> <p>*Rispetto di uno dei due indicatori per ottenere l'esito positivo del criterio</p>	
<p>4) Le tecnologie e i materiali tradizioni locali (Rif. Scheda Tecnica 4.1 – Linee guida edilizia sostenibile)</p>	<p>Favorire la conservazione degli elementi tipologici tradizionali. Valorizzare soluzioni semplici ed autentiche. Evitare forzature stilistiche snaturanti senza legame storico con il territorio</p>	<p>Presenza di soluzioni basate su tecnologie e materiali tipologicamente congrui</p> <p>Non presente Esito negativo Presente Esito positivo</p>	

Art. 11. Procedura di valutazione delle domande

1. La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello¹, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 123/98. L'attività istruttoria, in particolare, è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Bando, la sussistenza dei requisiti soggettivi del Soggetto proponente, la tipologia di Piano e la congruità delle spese.

2. L'Amministrazione regionale, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione, verifica la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande pervenute, secondo le disposizioni degli articoli che precedono e di quanto disposto al precedente art. 9.

Non sono ricevibili e ammissibili le domande:

- trasmesse al di fuori dei termini previsti e con modalità differenti da quelle indicate nel precedente art. 9;
- inviate da soggetti privi dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 5;
- prive degli allegati obbligatori di cui all'art. 9, anche a seguito della richiesta di integrazioni.

3. Verificate le condizioni di ricevibilità, si procede alla valutazione della domanda e del Piano proposto secondo i criteri indicati all'art. 10, anche attraverso un colloquio come specificato all'art. 8, comma 1. L'Amministrazione Regionale procederà a rideterminare eventuali importi non in linea con i prezzi di mercato o ad escludere le spese ritenute non

⁶ D.Lgs. 123/98, art. 5, comma 3. Procedura valutativa. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

ammissibili. L'Amministrazione regionale invia ai Soggetti proponenti, per posta elettronica certificata, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., una nota contenente l'esito dell'istruttoria di valutazione della domanda. Per le domande alle quali è assegnato un esito di valutazione positivo, la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili, suddivise per tipologia di intervento, e i beni con le relative spese eventualmente ritenuti non ammissibili. Tale nota è accompagnata dall'Atto di Adesione, che deve essere sottoscritto e trasmesso dal Soggetto proponente quale impegno a realizzare il Piano ammesso, e a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.

4. Per le domande alle quali è assegnato un esito negativo la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito.

Art. 12. Concessione degli aiuti

1. L'Amministrazione regionale adotta i provvedimenti di concessione provvisoria degli aiuti per le domande istruite positivamente fino a concorrenza delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 10. Qualora il contributo assegnato all'ultima domanda agevolabile dovesse essere erogabile solo in parte, a seguito dell'esaurimento della dotazione finanziaria a disposizione, si procede alla concessione di un aiuto corrispondente a dette disponibilità residue.

2. La comunicazione di esito positivo, o il preavviso di rigetto preliminare al provvedimento di diniego, è adottata e trasmessa entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda ed entro i limiti delle risorse disponibili, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 13. Attuazione dell'iniziativa

1. Il Piano deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data della comunicazione dell'adozione del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni. La data di conclusione del Piano coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ad esso relativo.

2. Fermo restando quanto disposto al punto precedente, il Soggetto beneficiario può ottenere una proroga fino a un massimo di 6 mesi, previa comunicazione all'Amministrazione regionale di una richiesta di autorizzazione per la relativa valutazione e approvazione e per l'adeguamento del cronoprogramma di spesa.

3. Il Piano approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi. In corso di esecuzione, eventuali variazioni sulle voci di spesa devono essere comunicate formalmente all'Amministrazione regionale per la preventiva autorizzazione. L'aiuto previsto per la spesa di gestione relativa alla polizza fideiussoria non può essere oggetto di compensazione con le altre voci di spesa.

4. L'attività economica e la tipologia di iniziativa del Piano approvato non possono essere modificati in corso di esecuzione, pena la revoca totale del contributo concesso.

5. Il mantenimento dell'incremento dei livelli occupazionali, se previsto in domanda, è verificato nei 3 anni successivi all'entrata a regime, e il mancato rispetto comporta la revoca parziale del contributo concesso in proporzione alla riduzione delle ULA.

6. Relativamente agli investimenti produttivi, gli stessi devono essere mantenuti nel territorio interessato per almeno 5 (cinque) anni dal completamento del Piano, pena la revoca totale del contributo concesso. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica sia mantenuta nel territorio interessato per il medesimo periodo minimo.

Art. 14. Modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo

1. L'erogazione dell'aiuto avviene a seguito della rendicontazione di tutte le spese relative al Piano effettivamente sostenute, a saldo o con un pagamento intermedio (alternativamente SAL o anticipazione).
2. Su specifica richiesta da parte del Soggetto beneficiario è prevista l'erogazione di una anticipazione per un importo massimo pari al 60% del contributo totale assegnato (compreso il contributo per la spesa di gestione), previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, La stessa, dovrà essere redatta in maniera conforme allo schema di fidejussione, allegato alle Disposizioni per la rendicontazione delle spese.
3. Secondo le modalità stabilite nelle Disposizioni per la rendicontazione delle spese, le differenti opzioni sono:
 - in una unica rendicontazione a Saldo;
 - in 2 rendicontazioni, 1° SAL (min 30% e max 70% del contributo totale assegnato) e Saldo;
 - con richiesta anticipazione (max 60% del contributo totale assegnato) e Saldo.
4. Il Soggetto beneficiario deve presentare la richiesta di erogazione del contributo (SAL o anticipazione e Saldo) tramite l'apposito Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno della Regione Autonoma della Sardegna. La richiesta del saldo deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione del Piano. La richiesta del pagamento intermedio (SAL o anticipazione) deve essere presentata entro 14 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni.
5. Le modalità di presentazione delle richieste di erogazione del contributo sono precisate in specifiche Disposizioni per la rendicontazione rese disponibili sul sito della Regione Sardegna nella sezione dedicata al Bando.
6. Alle richieste di erogazione (Sal e/o Saldo) deve essere allegata la perizia giurata di un professionista competente attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità.
7. Gli interventi si intendono completamente realizzati quando:
 - tutti i beni oggetto di agevolazione sono entrati nella disponibilità materiale del Soggetto beneficiario e gli stessi hanno ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni;
 - tutti i servizi reali sono stati erogati a favore del Soggetto beneficiario.
8. L'erogazione delle agevolazioni avviene esclusivamente secondo quanto previsto al precedente comma 1. Alla richiesta di erogazione dovranno essere allegati tutti i giustificativi di spesa ed i mezzi di pagamento inerenti al Piano ammesso ad agevolazione, la documentazione attestante l'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed omologazioni necessarie e l'adempimento di tutti gli impegni assunti in sede di domanda ed ammissione ad agevolazione, la perizia giurata di un professionista competente attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità, che saranno oggetto di specifica verifica da parte dell'Amministrazione regionale.
9. Contestualmente alla richiesta di erogazione il Soggetto beneficiario deve attestare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'ammissibilità al contributo e deve fornire la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione dell'aiuto.
10. In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione presentata in fase di richiesta di erogazione dell'aiuto l'Amministrazione regionale può richiedere integrazioni e chiarimenti, ove ritenuti necessari per consentire l'erogazione.
11. Il Soggetto beneficiario è tenuto a comunicare entro 30 giorni dal loro verificarsi tutte le variazioni che modificano le condizioni che hanno determinato la concessione dell'aiuto.
12. A seguito della comunicazione di conclusione del Piano e della richiesta di erogazione del Saldo del contributo, il Soggetto istruttore verifica la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate, effettua il sopralluogo finale atto a verificare il raggiungimento dei risultati previsti nel Piano, e conclude l'iter istruttorio di rendicontazione della spesa con

la proposta di conferma, rideterminazione dell'aiuto o revoca. Sulla base del suddetto esito istruttorio, la struttura competente adotta il provvedimento di concessione definitivo con la conferma o la revoca parziale oppure il provvedimento di revoca totale dell'aiuto, disponendo il pagamento del saldo o l'eventuale recupero del contributo già erogato in caso di erogazione dell'anticipazione o del SAL.

13. Per l'erogazione dell'aiuto, il Soggetto beneficiario non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola *Deggendorf*) oppure se destinatario di un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno deve aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato. Il mancato rispetto della suddetta condizione comporta la sospensione dell'erogazione e la revoca dell'aiuto qualora non sia rispettata entro i termini di presentazione della richiesta di erogazione finale.

14. L'Amministrazione regionale si riserva di disporre le ulteriori necessarie verifiche sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento e il Soggetto beneficiario si dovrà impegnare per consentire le verifiche previste dalla normativa comunitaria, anche da parte delle Autorità preposte al controllo della spesa.

15. Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'aiuto concesso, e ai relativi costi ammissibili indicati nel Piano ammesso ad agevolazione, deve essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) del Soggetto beneficiario per cinque anni dalla conclusione del Piano.

16. Tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento sono trasmesse dall'Amministrazione regionale a mezzo di posta elettronica certificata alla casella PEC che il Soggetto beneficiario ha indicato in sede di domanda.

Art. 15. Percorso di assistenza tecnica

1. L'attuazione della presente procedura di concessione di agevolazioni è supportata da un servizio di assistenza tecnica obbligatoria per il Soggetto beneficiario che ha ottenuto la concessione provvisoria del contributo.

2. Il percorso di assistenza tecnica si sviluppa attraverso incontri programmati in presenza o in modalità remota, da effettuare con il tutor assegnato al Soggetto beneficiario, al fine di:

- definire le modalità di attuazione per l'avvio e la realizzazione degli investimenti;
- verificare presso l'unità produttiva del Soggetto beneficiario lo stato di avanzamento del Piano approvato;
- supportare il Soggetto beneficiario per la predisposizione della documentazione utile per effettuare la richiesta di erogazione del contributo.

3. La numerosità degli incontri programmati varia in funzione dell'esigenze, e comunque non è inferiore a 2, di cui almeno uno preferibilmente presso la sede dell'iniziativa.

4. Al termine del percorso di assistenza tecnica sarà rilasciata al Soggetto beneficiario un attestato contenente il riepilogo delle attività svolte a supporto della realizzazione degli interventi previsti dal Piano approvato e condivisi con l'Amministrazione Regionale.

Art. 16. Cause di esclusione e revoca dell'aiuto

1. Sono escluse dalla partecipazione agli incentivi del presente Bando le domande provenienti da soggetti non ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 5, o che:

- siano in stato di cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
 - la principale attività sia cessata e/o non sia stata avviata l'attività di diversificazione prevista con il Piano oggetto di contribuzione;
 - siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
 - abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
 - siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea;
 - a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali.
2. Sono escluse dalla partecipazione agli incentivi le domande incomplete, ricevute dopo il termine stabilito per la trasmissione, o non conformi alle prescrizioni formali stabilite nel presente Bando e nei relativi Avvisi.
3. Sono esclusi dalla partecipazione agli incentivi del presente Bando i soggetti proponenti che non abbiano sottoscritto di accettare l'impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi, come definite nel Disciplinare aiuti.
4. Costituiscono, inoltre, causa di esclusione:
- la presentazione di domande con modalità diverse da quelle previste;
 - la presentazione di domande da parte di soggetti diversi da quelli individuati ed indicati nel presente Bando;
 - l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità;
 - la mancata sottoscrizione della domanda e della relativa documentazione;
 - la mancata presentazione degli allegati obbligatori, anche a seguito di eventuale richiesta di integrazioni;
 - la mancata presentazione in fase di richiesta di erogazione della perizia giurata di un professionista competente attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità e/o della sua incompletezza o sottoscrizione;
 - mancata attestazione del percorso di assistenza tecnica di cui all'art. 15.
5. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione provvisoria determina la revoca dell'aiuto da parte dell'Amministrazione regionale.
6. Si procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessilegali, nei seguenti casi:
- utilizzo totale o parziale del contributo per finalità differenti da quelle previste e per le quali è stato concesso;
 - mancato rispetto degli impegni assunti dal Soggetto proponente in fase di presentazione della domanda e dei relativi allegati.

Art. 17. Obblighi dei Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la revoca dai benefici, a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare aiuti e nell'Atto di adesione sottoscritto. Lo schema di Disciplinare aiuti e di Atto di adesione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna, ed è reso disponibile agli indirizzi:

- www.regione.sardegna.it
- www.sardegnaprogrammazione.it
- www.galsulcisigliesiente.it

Art. 18. Revoche e rinunce

1. All'Amministrazione regionale è riservato il potere di revocare l'agevolazione qualora il Soggetto beneficiario disattenda le disposizioni cogenti del presente Bando, con il conseguente avvio della procedura di recupero.

2. Ai sensi dell'articolo 9⁷ del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

3. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia al contenuto dell'articolo 9suddetto per quanto applicabile. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

4. È facoltà dell'Amministrazione regionale, inoltre, utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili all'impresa beneficiaria, nell'utilizzo del finanziamento concesso quando compromettano la possibilità di realizzare il Piano nei tempi massimi previsti.

5. Nel caso in cui il Soggetto beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del Piano approvato deve comunicare tempestivamente tale volontà, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto eventualmente ricevuto in caso di erogazione.

6. In caso di cessazione dell'attività o nel caso in cui il Soggetto beneficiario trasferisca gli investimenti produttivi o l'attività economica dal territorio interessato nei primi 5 (cinque) anni dal completamento del Piano, le agevolazioni concesse sono revocate.

⁷ Art. 9. (Revoca dei benefici e sanzioni):

- 1) In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al proponente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.
- 2) In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.
- 3) Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.
- 4) Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
- 5) Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del Codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. (omissis)

Art. 19. Cumulabilità dell'aiuto

1. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente Bando:

- per le Nuove Imprese, essendo senza costi ammissibili individuabili, sono cumulabili con altri aiuti con costi ammissibili individuabili o con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili nel rispetto degli importi massimi stabiliti dall'art. 22, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) n. 651/2014, dal Regolamento (UE) 2023/1315, dal Regolamento (UE) 2023/2831, da altri regolamenti di esenzione o altri regimi stabiliti dalla Commissione;
- per le Imprese Operative, con costi ammissibili individuabili, sono cumulabili con altri aiuti se riguardano costi ammissibili diversi o con gli stessi costi ammissibili purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità o dei massimali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, dal Regolamento (UE) 2023/1315, dal Regolamento (UE) 2023/2831, da altri regolamenti di esenzione o altri regimi stabiliti dalla Commissione.

Art. 20. Riferimenti normativi

1. Gli interventi a favore delle MPMI sono realizzati nel rispetto delle norme di seguito elencate.

- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&from=IT>
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=IT>
- Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=IT>
- Decisione della Commissione C(2022) 9764 del 16 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Programma Just Transition Fund (JTF) Italia 2021/2027 - Piano territoriale Sulcis
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/12/C_2022_9764_1_IT_ACT_part1_v2.pdf
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (2021/C 153/01) della Commissione Europea pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 29 aprile 2021 e ss.mm.ii.
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0429\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0429(01)&from=IT)
- Carta degli Aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027 - C(2021) 8657 final del 2 dicembre 2021 e ss.mm.ii.
<https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/risorse-2021-2027/aiuti-a-finalita-regionale-2022-2027/>
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>

- il Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1315>

- Decreto legislativo 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"

<https://web.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98123dl.htm>

- Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna e modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12" e ss.mm.ii.

<http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=144072&v=2&c=7440&t=1&anno=>

- Legge 27 ottobre 2023, n. 160 "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche"

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023:160>

- D.P.R. n.22 del 05.02.2018 che costituisce il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, per le parti di sua applicazione

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/26/18G00048/sg>

- Legge regionale 21 giugno 2021, n. 12 - Disciplina dell'enoturismo in Sardegna

<https://www.consregsardegna.it/wp-content/uploads/2021/06/LR2021-12.pdf>

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/1 del 02.08.2022 "Direttive di attuazione della legge regionale 21 giugno 2021, n. 12 (Disciplina dell'enoturismo in Sardegna)"

<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/61245/0/def/ref/DBR61056/>

- Legge regionale 21 giugno 2021, n. 11 - Modifiche alle leggi regionali n. 16 del 2017 in materia di strutture alberghiere n. 11 del 2015 in materia di attività agrituristica

<https://www.consregsardegna.it/wp-content/uploads/2021/06/LR2021-11.pdf>

2. Le presenti disposizioni sono adottate in coerenza ed attuazione dei documenti di programmazione della Regione Sardegna di seguito indicati.

- il Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 – CCI n. 2021IT16RFPR015, approvato dalla Commissione con Decisione C(2022) 7877 del 26 ottobre 2022 e modificato con Decisione C(2024) 6563 del 12 settembre 2024, con conseguente presa d'atto attraverso le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 38/2 del 21 dicembre 2022 e n. 37/46 del 25 settembre 2024;

[sardegnaprogrammazione - 2021-2027](#)

- Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3) consultabile all'indirizzo:

<http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=278012&v=2&c=12950>

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/8 del 22.09.2015 - Programmazione Unitaria 2014-2020.Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: Competitività delle imprese
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/8623/0/def/ref/DBR8626/>
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/19 del 28.10.2015 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 " Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/8381/0/def/ref/DBR8382/>
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/11 del 13.09.2016 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 -Competitività delle imprese. Approvazione Linee guida per il sostegno all' impresa
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/6052/0/def/ref/DBR6054/>
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/31 del 23.03.2016 - Programmazione Unitaria 2014-2020.Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Competitività per le MPMI". Tipologia intervento T1. Approvazione definitiva
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/7359/0/def/ref/DBR7361/>
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/7 del 12.01.2017 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Competitività per le MPMI". Tipologia intervento T2. Approvazione definitiva
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/4949/0/def/ref/DBR4951/>
- Atti di riferimento inerenti al Piano straordinario per il Sulcis
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/36 del 28 ottobre 2015
 - Deliberazione CIPE n.31 del 20 febbraio 2015
 - Deliberazione della Giunta Regionale n.29/13 del 22 luglio 2014
 - Deliberazione della Giunta Regionale n.3/9 del 31 gennaio 2014
 - Protocollo d'Intesa del 13 novembre 2012 - Piano Sulcis
 - Deliberazione CIPE n.93 del 3 agosto 2012
 - Deliberazione CIPE n.93 del 3 agosto 2012 - errata corrige
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/7 del 5 aprile 2016
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/31 del 2 ottobre 2024 - PSC Sardegna 2000-2020 Piano Sulcis. Deliberazione CIPE n. 31 del 20 febbraio 2015 e successive integrazioni e modificazioni. Area di intervento "incentivi". Attuazione azioni di sostegno all'attività d'impresa di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 52/36 del 28 ottobre 2015. Bando territoriale denominato "Azioni di sostegno agli investimenti materiali e immateriali delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del Sulcis-Iglesiente nei settori della ricettività, della ristorazione, dei servizi per il turismo, la cultura, l'ambiente e per l'enoturismo". Indirizzi programmatici.
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/72450/0/def/ref/DBR72373/>

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento ai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e alle Disposizioni attuative della Legge n. 488/1992.

Art. 21. Risorse finanziarie

1. Per le finalità di cui al presente Bando è prevista la dotazione di euro 6.000.000 a valere sulle risorse dal Piano Sulcis.
2. L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di variare la dotazione finanziaria e la ripartizione della stessa sulla base delle richieste effettivamente pervenute o della successiva approvazione di nuovi stanziamenti finanziari.
3. Al raggiungimento del limite della disponibilità di risorse finanziarie, l'Amministrazione regionale provvederà al blocco dello sportello e comunicherà la chiusura della procedura di presentazione delle domande di agevolazione.

Art. 22. Responsabile del Procedimento

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica quanto segue.
 - La Struttura competente per l'attuazione del presente Bando è l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione - Gruppo di Lavoro "Strumenti finanziari e Progetti speciali" - Coordinatore dott. Gianluca Cadeddu.
 - Il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda.
 - Il Responsabile del procedimento è l'ing. Marco Naseddu, Responsabile Area di Lavoro "Strumenti Finanziari" - Gruppo di Lavoro "Strumenti finanziari e Progetti speciali" - Centro Regionale di Programmazione.
 - Gli atti del presente procedimento potranno essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Centro Regionale di Programmazione, Via C. Battisti, s.n. - 5° piano, Cagliari, tel. 070 6067028, e-mail crp.urp@regione.sardegna.it.

Art. 23. Sportello informativo

1. Tutte le informazioni concernenti il presente Bando sono disponibili sul sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari all'indirizzo email: info@galsulcisiglesiente.it

Art. 24. Informativa a tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. I dati personali identificativi (nominativi, indirizzi, contatti telefonici, posta elettronica, codice fiscale) comunicati nella domanda e acquisiti in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, il D.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 101/2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679".
2. Il titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 69, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati. Il Titolare ha delegato i compiti e le funzioni relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali al Direttore Generale pro tempore del Centro Regionale di Programmazione, sulla base del Decreto Presidenziale n. 90 prot. 12512 del 5 luglio 2024.

3. Il Delegato informa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti nell'ambito dell'attività inerente al presente Avviso saranno trattati con le modalità e per le finalità elencati nell'Allegato 8, nel rispetto dei principi stabiliti nell'art. 5 del GDPR.
4. Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti pervenuti relativi alle operazioni previste nel presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione di tutte le procedure, in maniera da consentire l'identificazione dei soggetti solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità di cui sopra. Tuttavia, per quanto stabilito nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è possibile un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica, o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.
5. Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è obbligatorio per dare corso all'erogazione del contributo.
6. Il Soggetto proponente, ai fini della partecipazione, deve dichiarare di aver preso visione cui al presente articolo.

Art. 25. Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento del Piano agevolato e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
3. Il presente Bando può subire modifiche nel corso della sua vigenza.
4. L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.
5. Tutte le informazioni concernenti le presenti Direttive di Attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione.